

REGOLAMENTO (CE) N. 3082/94 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1994****relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2497/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio⁽⁵⁾, stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine in regime d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94, prevede l'utilizzazione di certificati di aiuto rilasciati dalle competenti autorità spagnole ai fini dell'approvvigionamento in provenienza dalla Comunità; che per un migliore funzionamento del regime suddetto occorre prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2790/94, in particolare relative alla domanda e al rilascio dei certificati di aiuto;considerando che, nell'ambito della procedura di acquisto e di controllo, è opportuno applicare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁸⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽¹⁰⁾;

considerando che è preferibile disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2497/94 della Commissione⁽¹¹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 1 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
 - 200 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano.
2. Le carni vendute devono essere consegnate alle isole Canarie.
3. Le qualità e i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita avviene conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare agli articoli da 2 a 5, (CEE) n. 3002/92 e (CE) n. 2790/94.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.⁽⁶⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽⁸⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.⁽⁹⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.⁽¹⁰⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.⁽¹¹⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 42.